

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Per: il dr. **FRANCESCO MAZZA**, nato a Roma il 12.7.1971, c.f. MZZFNC71L12H501L, rappresentato e difeso per procura in calce al presente atto, dall'avv. Bruno Taverniti (C.F.:TVRBRN70S10C352L – PEC: brunotaverniti@ordineavvocatiroma.org – fax 06.39742608), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, via Sesto Rufo n. 23;

contro: il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t., dom.to *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma (00186), via dei Portoghesi n. 12;

- la **COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/G1 PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA**, nella persona del suo Presidente p.t. prof. Enzo Musco, dom.to *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma (00186), via dei Portoghesi n. 12;

- l'**ANVUR - AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA**, in persona del suo legale rappresentante p.t., *dom.to ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma (00186), Via Portoghesi n. 12;
e nei confronti, per quanto possa occorrere, e ai soli fini di non incorrere in eventuali decadenze, legate alla eventuale affermazione della esistenza di controinteressati rispetto ad una procedura di abilitazione, e dunque con riserva di integrazione del contraddittorio qualora ritenuta necessaria:

- della dr.ssa **Chantal Meloni**, domiciliata presso l'Università degli Studi di Milano, Edificio 11020, via Festa del Perdono n. 3 (c.a.p. 20122);

- dell'avv. **Federico Consulich**, con studio in Milano (20123), Via Boccaccio, 15/A;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,

1. del diniego all'abilitazione nazionale del dr. Francesco Mazza alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 12/G1 "Diritto Penale", indetta con Decreto Direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012 (**doc. 1**);

2. ove occorra, e nei limiti del proprio interesse, dei risultati dei lavori della Commissione Nazionale per il settore concorsuale citato, tornata 2012, pubblicati in data 6 febbraio 2014 sul sito dell'Abilitazione Scientifica Nazionale ([https://abilitazione.cineca.it/ministero.php/public\(elencodomande/settore/12%252FG1/fascia/2\)](https://abilitazione.cineca.it/ministero.php/public(elencodomande/settore/12%252FG1/fascia/2))) (**doc. 1**);

3. ove occorra, e nei limiti del proprio interesse, di tutti i verbali delle sedute della commissione esaminatrice, avente sede presso l'Università degli Studi di Parma, a seguito del sorteggio delle sedi delle procedure di abilitazione (**doc. da 2 a 6**);

4. dei verbali riportanti il giudizio collegiale e i giudizi individuali attribuiti dalla Commissione esaminatrice al ricorrente (**doc. 7**);

5. dei Decreti Direttoriali n. 47 del 09.01.2013 (**doc. 8**), n. 343 del 25.02.2013 (**doc. 9**), n. 732 del 22.04.2013n (**doc. 10**), n. 1159 del 19.06.2013 (**doc. 11**), n. 1263 del 28.06.2013 (**doc. 12**), n. 1718 del 20.09.2013 (**doc. 13**), n. 1767 del 30.09.2013 (**doc. 14**), con i quali sono stati prorogati i lavori delle commissioni per l'ASN;

6. del Decreto Ministeriale n. 76 del 07.06.2012 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (**doc. 15**);

7. della Delibera dell'ANVUR n. 50 del 21.06.2012 (**doc. 16**);

8. del documento del Consiglio Direttivo dell'ANVUR denominato *"Abilitazione scientifica nazionale - normalizzazione degli indicatori per l'età accademica"* (**doc. 17**);

9. della nota circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell'11 gennaio 2013: *"su alcuni aspetti applicativi della nuova disciplina per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale introdotta dalla legge 30 dicembre 2010, n. 24C"* (**doc. 18**);

10 del Decreto Direttoriale n. 335 del 22.02.2013, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice nella procedura *de qua* (**doc. 19**);

11. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale che possa ledere i diritti e gli interessi del ricorrente, ancorché di data e tenore sconosciuto;

FATTO

Il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione alla procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 12/G1 - Diritto Penale, *ex art.* 16 della L. n. 240/2010 (**doc. 20**).

Il dr. Mazza, nato nel 1971, ha conseguito nel 1995 la laurea in giurisprudenza. Nel medesimo anno è divenuto membro del comitato di redazione per il diritto e la procedura penale del Dizionario bibliografico delle Riviste Giuridiche della casa editrice Giuffrè, e nel 1997 membro del comitato scientifico del Massimario Penale diretto dal Pres. Giovanni Pioletti, della Rivista di Polizia diretta dal Prof. Franco Coppi e dal Prof. Marcello Gallo e della Rivista di Diritto e Giurisprudenza Agraria e dell'Ambiente diretta dal Prof. Giovanni Galloni, ove è anche il curatore del Massimario della Corte Costituzionale.

Nel 1999 consegue l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e nel corso degli anni ha partecipato ad alcuni dei processi di maggiore rilevanza nazionale.

Nel 2000 diventa Cultore di Diritto penale dell'economia presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino.

Nel 2001 viene nominato Professore a contratto di Diritto Penale dell'Economia nel suindicato ateneo. Nell'ambito di detto corso, come nei successivi, ampio spazio è stato riservato al diritto penale bancario e societario.

Nel 2001 viene nominato Docente nell'ambito del programma di formazione, specializzazione ed aggiornamento del personale del Corpo Forestale dello Stato denominato "*La polizia giudiziaria. Profili di Diritto penale e delle leggi speciali di settore nell'attività del Corpo Forestale dello Stato*".

Nel medesimo anno viene nominato dal Ministero della Giustizia Docente di Diritto penale e Procedura penale per i corsi di formazione ed aggiornamento in favore del Corpo della Polizia Penitenziaria. In questo ambito, sempre nell'anno 2001, svolge la docenza in Diritto processuale penale nell'ambito del Corso di aggiornamento a favore del personale del Corpo della Polizia Penitenziaria,

Provveditorato Regionale della Campania, nella sede di Napoli Poggioreale.

Sempre nel 2001 viene nominato Docente nel Corso di Formazione in Legislazione e problematiche minorili organizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli.

Nel 2002 viene confermato Professore a contratto di Diritto penale dell'economia presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino.

Nel 2003 viene confermato professore a contratto di Diritto penale dell'economia presso il suindicato ateneo così come nei successivi anni 2004, 2005 e 2006.

Nel 2006 viene nominato docente per il Diritto penale e la Criminologia nell'ambito del III° Corso di formazione per Vice Commissari del Ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia Penitenziaria tenutosi presso l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari di Roma (I.S.S.P.).

Nel medesimo anno entra a far parte del progetto di ricerca dal titolo "*Le nuove forme di criminalità economica: profili de jure condito e de jure condendo*", progetto approvato e finanziato dal Dipartimento di Discipline Giuridiche dell'Università degli Studi di Cassino e culminato con la pubblicazione di un saggio scientifico dal titolo: "*Una nuova forma di criminalità economica: la pirateria informatica. Orientamenti dell'Unione Europea e strategie di contrasto*", in AA.VV., Spunti critici in tema di nuove forme di criminalità, Napoli, 2007.

Nel 2007 viene nominato Professore a contratto di Diritto penale amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino.

Nel medesimo anno viene nominato docente di Diritto penale dell'economia presso L'Accademia per la Libera Università Europea con sede in Napoli.

Sempre nel 2007 è relatore nella Giornata di Studi organizzata dall'Università degli Studi di Cassino con il patrocinio dell'Assessorato per la tutela del consumatore della Regione Lazio sul tema riguardante "La Tutela del consumatore", occupandosi nello specifico della tutela del consumatore nel settore informatico.

Nel 2008 viene nominato docente nel ciclo di seminari organizzato dalle Facoltà di

Ingegneria e Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino in tema di Fonti rinnovabili e Risparmio energetico, occupandosi della *“Tutela penale dell'ambiente”*.

Nel medesimo anno viene confermato Professore a contratto di Diritto penale amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Cassino.

Nel 2009 viene confermato quale docente nel ciclo di seminari organizzato dalle Facoltà di Ingegneria e Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino in tema di Fonti rinnovabili e Risparmio energetico occupandosi di *“Sviluppo sostenibile e fonti di energia alternativa”*.

Sempre nel 2009 viene confermato Professore a contratto di Diritto penale amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino.

Nel 2010 entra a far parte del progetto di ricerca dal titolo *“Diritto penale e nuovi tipi di autore del reato nel circuito economico della criminalità”*, progetto approvato e finanziato dal Dipartimento di Discipline Giuridiche dell'Università degli Studi di Cassino in data 29.06.2010.

Nel 2010 viene confermato Professore a contratto di Diritto penale amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Cassino.

Nel 2011 viene confermato Professore a contratto di Diritto penale amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Cassino.

Nel 2012 viene confermato professore a contratto di Diritto penale amministrativo presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, dell'Università degli studi di Cassino.

Nel 2012 viene nominato docente di Diritto penale dell'informatica presso il Corso di specializzazione in Diritto penale dell'economia organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

Nel 2013 viene confermato Professore a contratto di Diritto penale amministrativo presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, dell'Università degli studi di Cassino.

Nel 2013 è docente di Diritto penale presso il corso di specializzazione dei

difensori d'ufficio organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Ha più volte partecipato nel corso della sua carriera presso l'Università degli Studi di Cassino, a diverse ricerche scientifiche finanziate dall'ateneo che hanno avuto esito positivo concludendosi con la pubblicazione di numerosi saggi.

Dal 1995 alla data del bando il ricorrente ha pubblicato oltre 70 contributi tra monografie (due), articoli su riviste e commentari, nonché note a sentenza. E' stato relatore in diversi corsi per dirigenti e funzionari pubblici (Cfr. Curriculum – **doc. 21**).

In sostanza parliamo di ricercatore di primario rilievo nazionale, e che si è sempre dedicato all'attività di ricerca scientifica e di insegnamento universitario.

La Legge n. 240 del 30.12.2010, superando il precedente sistema di reclutamento basato sulle idoneità conseguite in esito ai concorsi banditi dai singoli Atenei, ha istituito l'abilitazione scientifica nazionale (ASN) quale condizione necessaria per poter poi partecipare alle eventuali procedure di chiamata. Il Regolamento attuativo, emanato con D.P.R. n. 222 del 14.09.2011, ha definito le linee generali della procedura abilitativa, demandando a successiva decretazione ministeriale la definizione dei criteri e parametri di valutazione. Tali criteri e parametri sono stati, quindi, individuati con il D.M. n. 76 del 07.06.2012.

In relazione al settore concorsuale del ricorrente, con D.D. n. 335 del 22.02.2013 (doc. 19) e con successiva integrazione del 3.04.2013 è stata nominata la commissione giudicatrice nelle persone dei Prof.ri Tullio Padovani, Mauro Ronco, Adelmo Manna, Stephen C. Thaman, Massimo Pavarini. I prof.ri. Padovani e Thaman sono stati successivamente sostituiti dai Prof.ri Enzo Musco e Josè De Faria Costa.

Nella prima riunione del 30.05.2013 i commissari hanno nominato il presidente e il segretario, rispettivamente nelle persone del Prof. Enzo Musco e del Prof. Massimo Pavarini. Dopodiché, in prosecuzione di prima seduta, la commissione ha proceduto alla predeterminazione dei criteri di valutazione ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. n. 76 del 07.06.2012 (doc. 2).

I commissari si sono poi incontrati nuovamente a novembre 2013, giungendo poi

nel corso di un'unica giornata alla formulazione dei relativi giudizi individuali e poi collegiali (Cfr. verbale del 5 novembre 2013 – doc. 3).

Da quanto emerge dal citato verbale, le operazioni di lettura e formulazione dei giudizi dei candidati si sarebbero svolte nell'arco di 10 ore e mezza il 5 novembre 2013, e ciò per produrre 684 giudizi. In sostanza, per ciascun giudizio la Commissione avrebbe utilizzato 55,26 secondi, ciò dando per scontato che non abbia mai fatto pause o sospensioni nell'arco delle 10 ore (!).

Per quanto concerne la seconda fascia la Commissione ha, dunque, conferito l'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 12/G1 a n. 41 candidati, pari a non più del 36% di coloro che hanno partecipato alla procedura (n. 114).

Quanto sopra esposto, il dr. Francesco Mazza ritiene palesemente illegittimi gli atti impugnati per i seguenti motivi di

DIRITTO

Motivo primo: *violazione e falsa applicazione dell'art. 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge n. 240 del 30.12.2010 e degli artt. 4 e 6, commi 4 e 5, del d.p.r. n. 222 del 14.09.2011. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 3, dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 6, comma 5, del d.m. n. 76 del 07.06.2012. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241 del 07.08.1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione del principio di legittimo affidamento, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, sviamento, ingiustizia manifesta, perplessità, illogicità, travisamento ed errata valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, disparità di trattamento.*

1.1.) Si deduce in primo luogo l'illegittimità di tutti i giudizi formulati dalla Commissione sul profilo scientifico del ricorrente per l'erroneità, l'inadeguatezza, l'irragionevolezza e la perplessità delle modalità impiegate per l'applicazione dei criteri e dei parametri di valutazione previsti dalla legge.

La legge n. 240/2010 ha introdotto nuovi elementi sul versante delle dinamiche di abilitazione scientifica nazionale, innovando la prassi accademica italiana con

l'introduzione di univoci criteri e parametri nazionali di riferimento per aree scientifiche, al fine di garantire l'accesso alle selezioni di candidati in possesso di una qualificazione condivisa dalla comunità scientifica nazionale e internazionale.

Segnatamente, l'art. 16 della citata legge ha disposto che l'abilitazione scientifica nazionale per i professori di prima e di seconda fascia attesti una *"qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori"*.

Il suddetto articolo ha, quindi, previsto l'emanazione di regolamenti ministeriali specifici disciplinanti *"le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, in conformità a determinati criteri"*.

A tal fine, il comma 3 del citato articolo 16 ha statuito che i regolamenti prevedano *"l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro"*. Inoltre la medesima disposizione ha sancito che il regolamento *"prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dodici"* e disponga *"i meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri e di revisione o adeguamento degli stessi con apposito decreto ministeriale"*.

Di talché, è stato adottato il regolamento di cui al comma 6 del citato articolo 16 con D.M. n. 76 del 07.06.2012, rubricato *"Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222"*.

Ai sensi del predetto regolamento, nelle procedure di abilitazione per ciascuna delle due fasce e per ciascuno dei settori concorsuali di cui agli allegati dello stesso, la

commissione è chiamata ad utilizzare, per la misurazione dell'impatto della produzione scientifica complessiva, degli indicatori bibliometrici specificati negli allegati stessi.

Nel caso in esame il suddetto regolamento ha disposto che per i settori cosiddetti "bibliometrici": *"ottengono una valutazione positiva dell'importanza e dell'impatto della produzione scientifica complessiva i candidati all'abilitazione i cui indicatori sono superiori alla mediana in almeno due degli indicatori di cui alle lettere a), b) e c) del numero 2" dell'allegato A*, mentre per i settori cosiddetti *"non bibliometrici"*: ottengono una valutazione positiva dell'importanza e dell'impatto della produzione scientifica complessiva i candidati all'abilitazione i cui indicatori sono superiori alla mediana in almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a) e b) del numero 3 dell'allegato B.

L'articolo 6 del suddetto regolamento ha, altresì, previsto che l'abilitazione può essere attribuita esclusivamente ai candidati i cui indicatori dell'impatto della produzione scientifica complessiva presentino i valori richiesti sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di cui all'allegato A, numero 3, lettera b), e all'allegato B, numero 4, lettera b), cioè siano superiori alla mediana in almeno due (per i settori bibliometrici) e uno (per i settori non bibliometrici) degli indicatori previsti.

L'articolo 3, comma 3, del medesimo regolamento ha però statuito che la commissione può eventualmente utilizzare *"ulteriori criteri e parametri più selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli"* purché *"predeterminati dalla commissione con atto motivato pubblicato sul sito del Ministero e su quello dell'università sede della procedura di abilitazione"*.

Le sopra citate disposizioni del D.M. non forniscono però un dato normativo chiaro atto a specificare il valore univoco delle mediane degli indicatori quale riferimento vincolante per il conseguimento dell'abilitazione.

Il suddetto decreto, peraltro, introduce il principio di età accademica - intesa come *"periodo di tempo successivo alla data della prima pubblicazione scientifica pertinente al settore concorsuale"* - al fine della determinazione dell'impatto delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, quindi una sorta di razionalizzazione dei parametri bibliometrici a

seconda dell'età accademica.

Inoltre, la delibera dell'ANVUR n. 50 del 21.06.2012, che ha introdotto le modalità di calcolo degli indicatori da utilizzare ai fini della selezione degli aspiranti commissari e della valutazione dei candidati per l'abilitazione scientifica nazionale, riconosce all'articolo 17 il cosiddetto *h-index*, disponendo che *"ai fini della procedura di abilitazione, la normalizzazione per età accademica degli indicatori avviene dividendo il valore di ogni indicatore per l'età accademica, rilevabile dalla data della prima pubblicazione scientifica pertinente al settore concorsuale"*.

In un documento pubblicato sul sito dell'ANVUR nell'agosto 2012 - successivamente all'emanazione del decreto direttoriale di indizione della procedura selettiva in questione - dal titolo *"Abilitazione scientifica nazionale - normalizzazione degli indicatori per l'età accademica"* è stato invece introdotto il cosiddetto *contemporary h-index*, secondo il quale la normalizzazione si calcola sulla base di ognuno degli articoli dividendo il numero delle citazioni ricevute per il numero degli anni intercorsi dall'anno di pubblicazione all'anno di riferimento del *database*, il tutto moltiplicato per quattro, così da ottenere valori numerici ragionevoli (doc. 17).

Ciò tuttavia, unito al carattere contraddittorio di quanto specificato dall'ANVUR in più documenti, si mostra in contrasto con lo spirito del citato regolamento, sebbene nel medesimo documento l'Agenzia nazionale abbia specificato che la normalizzazione lineare per età accademica del singolo articolo si mostri compatibile con il dettato del regolamento.

Infatti, alla luce di quanto disposto dal regolamento, non è fatta menzione dell'età accademica della singola pubblicazione, ma si fa riferimento ad una dinamica di normalizzazione basata sull'età accademica del concorrente.

Per di più, in data 27.08.2012 - ben oltre un mese dopo l'indizione del concorso di cui trattasi - l'ANVUR ha pubblicato sul suo portale *"la nuova e definitiva versione delle tabelle delle mediane per i settori bibliometrici e per quelli non bibliometrici"*, chiarendo che *"i valori delle mediane pubblicati in precedenza erano stati ottenuti utilizzando*

un'approssimazione che, ad un più attento esame, non risulta pienamente in linea con la definizione formale di mediana contenuta nel DM 76".

Quindi, nel suindicato documento l'ANVUR ha modificato la configurazione delle mediane, con la conseguenza che per i settori bibliometrici il valore delle mediane risulta cresciuto, mentre per quelli non bibliometrici il valore delle mediane risulta addirittura diminuito.

Orbene, la modifica in corso d'opera da parte dell'Agenzia nazionale delle mediane ha avuto un effetto retroattivo sulla validità delle carriere professionali, andando comunque a modificare e stravolgendo completamente i requisiti di accesso.

Ciò è confermato dal documento pubblicato dall'ANVUR in data 14.09.2012, denominato *"Abilitazione scientifica nazionale, chiarimenti sul calcolo delle mediane"*, attraverso il quale sono state esposte le ragioni che avrebbero legittimato la pubblicazione, a più riprese, delle tabelle con i valori numerici delle mediane degli indicatori (doc. 24).

L'ANVUR ha, invero, affermato che il compito di calcolare le mediane degli indicatori elencati negli allegati A e B del decreto e di applicarli nella valutazione dell'idoneità dei candidati *"sarebbe stato relativamente agevole se l'ANVUR avesse potuto disporre dell'ANPrePS (anagrafe nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori delle pubblicazioni scientifiche prodotte), che era stata istituita con la legge n. 1 del 9 gennaio 2009"*, ma risultando al momento ancora inesistente, *"ciò ha reso le operazioni connesse all'abilitazione complicate e soggette a imprecisioni ed errori"*, aggiungendo che *"di necessità, il sito docente CINECA ha suffragato la mancanza dell'ANPrePS e l'ANVUR non ha potuto far altro che utilizzare le informazioni ivi volontariamente inserite dai docenti"*.

L'Agenzia ha, altresì, giustificato le problematiche riscontrate facendo riferimento ai *"tempi strettissimi imposti dal decreto, che hanno costretto tutto il personale coinvolto nell'ANVUR e nel CINECA a operare con urgenza nei mesi estivi (tutto agosto compreso)"* e al concetto stesso di mediana dato dal citato D.M. n. 76/2012, secondo cui sarebbe da intendersi *come "il valore di un indicatore o altra modalità prescelta per ordinare una lista di*

soggetti, che divide la lista medesima in due parti uguali". Questa definizione, sempre secondo l'ANVUR, "pur univoca, lascia però un importante punto di ambiguità nella decisione su come procedere se la mediana viene usata per selezionare tra una serie di soggetti (i docenti), nel caso in cui più soggetti abbiano lo stesso valore mediano".

Le sopra esposte circostanze evidenziano le lacune e la superficialità che hanno contraddistinto l'attuazione, da parte degli organi competenti, di quanto auspicato dalla Legge n. 240/2010; gli indicatori bibliometrici citati, le confuse modalità di calcolo ad essi collegate e i continui aggiustamenti operati nel corso di diverse settimane ne hanno determinato notevoli limiti di individuabilità, oltre che delineato una palese debolezza applicativa.

Ci si è, quindi, trovati di fronte ad una situazione per cui molti ricercatori e professori di pieni e affermati meriti nel settore siano risultati addirittura inferiori alla generica mediana di riferimento.

Gli interventi dei componenti del consiglio direttivo dell'ANVUR non hanno chiarito la situazione, anzi hanno diffuso ulteriori dubbi e suscitato comportamenti interpretativi difformi tra le varie aree disciplinari.

Gli indicatori per i settori "non bibliometrici" sono assolutamente privi di riscontri internazionali e privilegiano, con due indicatori su tre, la valutazione meramente quantitativa della produzione scientifica, mentre il terzo indicatore, riferito alla pubblicazione di articoli su riviste "di classe A", è basato su una aleatoria ed affrettata classificazione delle riviste, peraltro resa nota - e neppure per tutte le aree - dopo la data di scadenza del bando per gli aspiranti commissari e del termine ultimo per ritirare la domanda eventualmente già presentata.

In particolare, la decisione di ricorrere, per il calcolo di tali indicatori, alle mediane ricavate dalla produzione scientifica dei professori di ruolo nei precedenti dieci anni, anziché a rigorose soglie assolute, ha introdotto nel sistema una notevole aleatorietà di metodo e di merito, impedendo tra l'altro ai futuri candidati di conoscere con sufficiente anticipo i requisiti da superare per conseguire l'abilitazione, essendo tali

requisiti imprevedibilmente mutevoli, anche in misura sostanziale.

La possibilità che tali meccanismi fossero adottati in Italia ha portato alcuni tra i più validi intellettuali di varie discipline scientifiche e umanistiche a segnalare le conseguenze potenzialmente disastrose per il futuro dell'università, quali la perdita dell'irriducibile e positiva complessità della mappa dei saperi nelle università, la sparizione di intere nicchie disciplinari di grande prestigio internazionale e valore culturale se facenti capo a piccole comunità o caratterizzate da approcci innovativi o interdisciplinari, l'incentivazione di comportamenti opportunistici slegati da una reale considerazione dei valori scientifici.

Notevoli perplessità sono state persino espresse sia dal Consiglio Universitario Nazionale, organo democratico rappresentativo del sistema universitario, sia da molte società scientifiche.

In particolare, il Consiglio Universitario Nazionale ha segnalato che, a bando già pubblicato, sono state fornite agli interessati informazioni parziali e instabili col rischio di compromettere la possibilità di sviluppare completi e corretti convincimenti circa le condizioni di partecipazione alle procedure di abilitazione e ha chiesto al Ministro di adottare ogni iniziativa utile all'esigenza di chiarezza e certezza dei criteri e dei parametri e di rendere pubblici - in base al principio di trasparenza come fondamento della democrazia amministrativa e a tutela del legittimo affidamento, dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione - tutti i dati e gli algoritmi utilizzati per il calcolo delle mediane, nonché gli atti e i documenti relativi alla classificazione delle riviste scientifiche in classi di qualità.

Lo scenario delineato, strutturatosi all'indomani delle disposizioni introdotte dall'ANVUR in aperto contrasto con lo spirito della citata Legge n. 240/2010, svislisce il principio di trasparenza amministrativa, viola il principio di legittimo affidamento, di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione.

1.2.) Ferme le sopra esposte perplessità in ordine alla correttezza dei criteri e dei parametri utilizzati, la Commissione ha, altresì, totalmente disatteso, nel caso di specie,

l'art. 3, comma 3, e l'art. 6, comma 5, del D.M. n. 76 del 07.06.2012 predisponendo propri criteri di portata preponderante e prevalente che, di fatto, hanno azzerato la rilevanza dei criteri previsti dal regolamento. Il tutto senza adeguata motivazione e con l'evidente fine di soggettivizzare in modo irreversibile il giudizio sui candidati. In sostanza, la Commissione è tornata ad applicare i criteri tanto criticati in passato che avevano determinato il Legislatore a mutare le modalità di accesso all'Università.

Si rammenta che l'art. 3, comma 3, del D.M. n. 76/2012 ha statuito quanto segue: *"l'individuazione del tipo di pubblicazioni, la ponderazione di ciascun criterio e parametro, di cui agli articoli 4 e 5, da prendere in considerazione e l'eventuale utilizzo di ulteriori criteri e parametri più selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli sono predeterminati dalla commissione, con atto motivato pubblicato sul sito del Ministero e su quello dell'università sede della procedura di abilitazione. La ponderazione dei criteri e dei parametri deve essere equilibrata e motivata".*

L'art. 4, comma 1, del D.M. citato ha disposto che *"la commissione può stabilire, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, di non utilizzare uno o più di tali ulteriori criteri in relazione alla specificità del settore concorsuale"*.

L'art. 6, comma 5, del medesimo D.M. ha precisato che *"qualora la commissione intenda discostarsi dai suddetti principi è tenuta a darne motivazione preventivamente, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3. e nel giudizio finale"*.

Orbene, nel caso di specie, la commissione ha predisposto ulteriori e più selettivi criteri di valutazione, o meglio ha fissato un criterio unico di valutazione, di valore assoluto ed escludente tutti gli altri, senza esporre le ragioni di tale scelta e comunque in conclamata violazione dell'impianto normativo e regolamentare ideato con la riforma Gelimini che intendeva proprio evitare che le nomine a professore di prima o seconda fascia fossero il frutto di valutazione soggettive e personalistiche dei commissari.

La commissione omette un'articolata argomentazione sui motivi di questo scostamento dalla disciplina regolamentare, e ciò in spregio all'esplicita previsione normativa che grava la commissione di tale onere motivazionale in ragione

dell'eccezionalità di una siffatta scelta.

Invero, nel verbale del 30 maggio 2013 (pag. 11) la commissione, con riferimento all'abilitazione per la seconda fascia, ha compiuto un evidente abuso stabilendo arbitrariamente - in deroga a quanto previsto dal bando di concorso - il seguente "***criterio più selettivo: aver inserito a corredo della domanda di partecipazione alla procedura almeno tre pubblicazioni scientifiche di livello eccellente o buono (..) tra cui almeno una monografia....***". Ovviamente sarebbe spettato insindacabilmente ai membri della commissione stabilire quali pubblicazioni meritassero di essere considerate "*buone o eccellenti*".

Si tratta di criterio adottato solo nell'abilitazione ai settori del diritto penale e del diritto amministrativo e in nessun altro dei 184 settori oggetto della abilitazione nazionale, con conseguente incontrovertibile disparità di trattamento.

E' la stessa commissione a dichiarare a verbale l'applicazione di tale criterio violando in tal modo, in maniera evidente ed ingiustificata, il principio generale che impedisce alle medesime commissioni esaminatrici di modificare *in peius* quanto stabilito dalla *lex specialis*. E' palese, in tale occasione, l'eccesso di potere per aver illegittimamente travalicato i propri poteri, le proprie prerogative e le proprie competenze.

Ancor più arbitrario è che tale criterio "*più selettivo*" sia stato utilizzato strumentalmente per negare l'abilitazione all'odierno ricorrente, il quale risulta oggettivamente in possesso sia dei titoli previsti dal bando per l'abilitazione, sia dei restanti parametri "*ordinari*" adottati dalla commissione stessa ai fini del riconoscimento dell'abilitazione, quali ad esempio:

1. "*coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti*" (pagina 10 del verbale del 30.5.2013).
2. "*la varietà delle tematiche affrontate e delle prospettive di ricerca, ritenendo che la diversificazione degli interessi sia una elemento di giudizio rilevante ai fini del positivo riscontro della maturità scientifica del candidato*" (pagina 11 del verbale del 30.5.2013).

3. *"numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale, con particolare riferimento ai cinque anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento.... Con riferimento a quest'ultimo parametro, la Commissione precisa che presterà particolare attenzione all'aspetto della continuità scientifica del candidato, in riferimento sia all'intero arco temporale della sua carriera di studi, sia agli anni più recenti della sua attività"* (pagina 12 del verbale del 30.5.2013).
4. *"attribuzione di incarichi di insegnamento presso corsi universitari nelle materie del settore 12G/1, con particolare rilievo da attribuire a quelli svolti in via continuativa per almeno tre anni"* (pagina 14 del verbale del 30.5.2013).
5. *"possesso di un profilo curriculare che attesti lo svolgimento di attività didattica e di ricerca scientifica presso atenei italiani o esteri, tra i quali, in ordine di importanza, il titolo di ricercatore, dottore di ricerca e assegnista di ricerca nel settore concorsuale di riferimento"* (pagina 14 del verbale del 30.5.2013);
6. *"quanto al tipo di pubblicazioni, un particolare rilievo sarà attribuito ai lavori di carattere monografico, ossia ai lavori che si presentino come l'esito di una compiuta ed adeguata esperienza di ricerca pluriennale"* (pagina 15 del verbale del 30.5.2013).
7. *"quanto alla ponderazione dei criteri e parametri di valutazione, saranno tenuti in primaria considerazione il criterio della qualità della produzione scientifica (così come sopra specificato ed integrato con gli ulteriori criteri selettivi introdotti) e la coerenza delle pubblicazioni rispetto alle tematiche del settore concorsuale"* (pagina 15 del verbale del 30.5.2013).
8. *"quanto alla valutazione dei titoli diversi dalle pubblicazioni allegate, la cui compresenza non è requisito necessario per il conseguimento dell'abilitazione, un rilievo preminente sarà attribuito al profilo curriculare che attesti lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e didattica presso atenei italiani (quali, in ordine di importanza, il titolo di ricercatore, dottore di ricerca e assegnista di ricerca), e*

all'attribuzione di incarichi di insegnamento secondo le modalità sopra specificate”

(pagine 15 e 16 del verbale del 30.5.2013).

Di talchè, i giudizi formulati sui profili scientifici del dr. Mazza appaiono sin dall'inizio inficiati da violazione di legge ed eccesso di potere poiché, nell'occasione, la commissione:

- 1) In relazione al candidato non ha concretamente preso in considerazione nessuno dei parametri sopra indicati, tutti pienamente rispettati dal dr. Mazza che, come si è detto, ha un *curriculum* di tutto rispetto: a) è stato continuativamente dal 2000 a tutt'oggi professore a contratto presso università italiane, con ciò dimostrando la continuità didattica; b) ha avuto una produzione scientifica costante e continuativa dal 1995 ad oggi, pubblicando oltre 70 contributi tra cui due monografie. I contributi realizzati nel corso della carriera toccano non solo aspetti di teoria generale del reato (ad esempio la monografia: *“reati della stessa indole e delitti della stessa specie”*), ma anche tematiche afferenti al diritto penale dell'economia, al diritto penale dell'ambiente, al diritto penale dell'informatica, ed alla parte speciale del diritto penale (ad esempio: la monografia sul delitto di deviazione di acque, ed il contributo in tema di violenza e minaccia a pubblico ufficiale nel volume a cura del prof. Francesco Saverio Fortuna).
- 2) Non ha utilizzato i parametri interpretativi previsti per la valutazione delle opere, quali: *“collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori e collane di prestigio oppure presso riviste di riconosciuto rilievo nazionale o internazionale”*; (pagina 11 del verbale del 30.5.2013). Al riguardo si segnala ad esempio che il ricorrente, con un contributo sull'art. 734-bis c.p., ha partecipato alla stesura del Commentario al codice penale, a cura di G. Marini, M. La Monica, L. Mazza, Torino, 2002, cui hanno contribuito i professori Silvio Riondato, Vito Mormando, Elisabetta Antonini, Roberto Guerrini, Alessandra Rossi, Salvatore Ardizzzone, Carlo Paterniti, Laura Alesiani e Manfred Maiwald. Oltre a ciò il ricorrente pubblica regolarmente i propri contributi su riviste di primario livello scientifico, ed è

regolarmente citato nella migliore manualistica (ad esempio: Mantovani, Diritto Penale, Parte Generale e Parte Speciale).

- 3) Non ha utilizzato l'ulteriore parametro assolutamente prevalente del numero e tipo delle pubblicazioni presentate e distribuzione di esse sotto il profilo temporale oltre al "*rispetto all'impatto delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale*". Come si è detto, si è in presenza di una produzione scientifica ponderosa ed unanimemente apprezzata dalla comunità scientifica.
- 4) Non ha ritenuto rilevante il superamento da parte del candidato delle mediane, che, di contro, le superava ampiamente.
- 5) Non ha attribuito rilevanza innovativa alla produzione del candidato, dimenticando ad esempio, tra gli altri, le conclusioni cui è giunto nell'analisi del delitto di deviazione di acque, del quale vengono evidenziati i profili relativi alla tutela dell'ambiente ed all'interesse "di polizia" che sottostà alla fattispecie incriminatrice esaminata, capovolgendo quindi l'impostazione tradizionale che vi voleva soltanto rinvenire una ipotesi "bagatellare" che poteva essere cancellata dal sistema. Analogamente per quanto concerne i profili di teoria generale del reato, nella monografia sui reati della stessa indole, argomento sul quale era calato il silenzio (l'ultimo contributo monografico risaliva ai primi anni '70, quando vi era una diversa disciplina dell'istituto di riferimento come la recidiva), si propone una uniformità di lessico normativo tra l'ipotesi di cui all'art. 101 c.p. e la dizione "delitti della stessa specie" contemplata nell'art. 274 lett. c) c.p.p. in tema di misure cautelari personali.

E' di tutta evidenza l'illegittimità, l'iniquità, l'erroneità, l'irragionevolezza e la perplessità delle modalità impiegate dal MIUR e dalla commissione per l'applicazione dei criteri e dei parametri di valutazione previsti dalla legge e ciò inficia l'intero giudizio formulato sui profili scientifici del ricorrente.

^ ^ ^ ^ ^

Motivo secondo: *Violazione e falsa applicazione dell'art. 16, comma 3, della L. n.*

240 del 30.12.2010 (sotto altro profilo). Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 e dell'art. 8, comma 4, del D.P.R. n. 222 del 14.09.2011. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 6 e dell'allegato B del D.M. n. 76/2012. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. n. 241 del 07.08.1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, inosservanza di circolari, sviamento, ingiustizia manifesta, illogicità, disparità di trattamento, travisamento ed errata valutazione dei fatti.

Il giudizio collegiale e i giudizi individuali dei commissari sono stati espressi in palese violazione dei criteri oggettivi indicati dal legislatore e non risultano analiticamente motivati. Inoltre, essi, ove motivati, si appalesano comunque illogici, contraddittori e con vistose incongruenze che non riescono a mascherare scelte aprioristiche.

2.1.) In primo luogo, va rilevato che il ricorrente ha ampiamente superato le mediane di riferimento, finalizzate a registrare oggettivamente "l'impatto" della produzione scientifica del singolo candidato.

Alla luce di ciò la commissione sarebbe dovuta partire dalla preventiva valorizzazione del dato oggettivo rappresentato dal superamento della soglia delle mediane ai fini dell'abilitazione, apprezzando pregiudizialmente coloro che l'avessero superata. Di contro, tale dato oggettivo è stato assolutamente ignorato, preferendosi dare un peso esclusivo a valutazioni "soggettivistiche" sulla base del criterio più selettivo sopra esaminato, della cui grave illegittimità si è già detto.

Invero, per escludere dall'abilitazione un candidato che abbia superato la soglia richiesta occorre un giudizio analitico ampiamente motivato, giacché attraverso le mediane risultano già accertati puntuali elementi qualitativi e quantitativi di produzione scientifica. Sicché in questi casi un giudizio negativo viene ad assumere una valenza "punitiva" che va ampiamente argomentata per consentire una verifica in termini di trasparenza, correttezza e legittimità.

Sotto altro profilo, dalla normativa in questione si può agevolmente desumere che

il conferimento dell'abilitazione a candidati che non abbiano superato le mediane può essere consentito soltanto in situazioni eccezionali e, pertanto, limitate, ove abbiano fornito un contributo veramente decisivo all'evoluzione della materia; ma anche in tal caso, operando la commissione in deroga a dati oggettivi, deve esprimere un'adeguata e puntuale motivazione per consentire un controllo trasparente del proprio operato.

Sul punto, si rileva che la commissione ha contraddittoriamente ritenuto meritevole di abilitazione scientifica nazionale soggetti che neppure hanno superato la soglia minima delle mediane senza addurre al riguardo alcuna specifica motivazione.

Ad esempio, il candidato Chantal Meloni ha presentato una sola monografia in lingua inglese dal titolo “*Command Responsibility in International Criminal Law*” e, come riferisce la commissione, una “*produzione minore sostanzialmente monocorde, poiché tratta dei temi già affrontati in chiave monografica*”. Tale candidata, quindi, non sembra rispettare i criteri indicati dalla commissione circa la varietà delle tematiche trattate – peraltro contigue al settore scientifico oggetto dell’abilitazione - e della diffusione delle stesse in ambito nazionale. Nonostante ciò la commissione l’ha abilitata semplicemente riconoscendo come “buona” la sua unica monografia.

Di contro, il ricorrente, che ha una produzione di gran lunga superiore e un *curriculum* didattico e scientifico altrettanto importante, è stato dichiarato inidoneo senza neppure un vaglio completo delle produzioni scientifiche presentate, semplicemente sulla base di un infondato ed affrettato giudizio circa la natura “esegetica” della sue pubblicazioni. Sul punto si tornerà in prosieguo per dimostrare quanto infondato e strumentale e apodittico sia quel giudizio.

Ciò attesta l'ennesimo gravissimo abuso da parte della commissione, poiché con tale giudizio sono stati violati, in uno, tutti i parametri imposti dalla *lex specialis* della procedura di abilitazione e dai principi generali costituzionali a tutela della correttezza e della trasparenza dell'azione amministrativa.

La conseguenza è che, in danno dell’odierno ricorrente realmente in possesso dei titoli per conseguire l'abilitazione, la commissione ha finito oggettivamente per favorire

altri soggetti.

Da tenere in particolare considerazione, nel caso di un operato analogo da parte di una commissione di concorso, l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza amministrativa: *"L'omessa o ingiustificata considerazione di titoli prodotti in un concorso, dei quali manca qualsiasi considerazione contestualmente all'affermazione da parte della Commissione di concorso della presenza solo di taluni altri, oltre a sostanziare delle dichiarazioni non veritiere in atto pubblico (processi verbali di prove di concorso) - del che l'Amministrazione vorrà debitamente tener conto e adottare le conseguenti determinazioni, investendo anche la competente Autorità giudiziaria - si traducono anche, a livello di teorica dei vizi dell'atto amministrativo, in un potente vizio di eccesso di potere per ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e illogicità manifesta, vizio che irrimediabilmente infirma la valutazione finale condotta sulla qualità, l'attività e l'operato del candidato-ricorrente, conferendo manifesta ingiustizia e illogicità alla di lui valutazione finale, la quale va giudicata per ciò solo illegittima e conseguentemente annullata"* (così T.A.R. Piemonte-Torino, Sez. II, 09.09.2008, n. 1888). Nei termini ricostruttivi descritti si è espressa puntualmente sia l'ANVUR (cfr. *"Sul calcolo delle mediane per l'abilitazione nazionale"* - Consiglio direttivo ANVUR 14.09.2012 – doc. 17), sia il Ministero (cfr. nota circolare MIUR n. 754 del 11.01.2013 – doc. 18). Con riguardo alla prima direttiva, l'ANVUR ha tra l'altro precisato quanto segue:

<<La Commissione può, secondo noi, decidere di concedere l'abilitazione anche a candidati che non superino le soglie delle mediane, facciamo l'esempio di due casi tra loro assai diversi. Nel primo, può trattarsi di candidati che presentano indicatori prossimi alla soglia e che ottengono una valutazione largamente positiva rispetto agli altri criteri e parametri. In questo caso, ovviamente, la Commissione dovrà specificare cosa si debba intendere per prossimità alla soglia.

Nel secondo caso, si tratta di candidati eccezionali, anche molto al di sotto della soglia, il cui curriculum dimostri una inconfutabile maturità ed eccellenza. Ad esempio, un candidato in un settore di matematica con una sola pubblicazione recente (e quindi con poche citazioni), nella quale abbia risolto uno dei "Millenium Problems" del Clay Mathematical Institute. C'è da

aspettarsi che i casi della seconda fattispecie siano in numero molto limitato.

A chi sostiene che l'autonomia delle Commissioni rende inutile lo sforzo fatto dai docenti (nel popolare il sito docente CINECA) e dell'ANVUR (nel calcolare le mediane), rispondiamo dicendo che gli indicatori delle Appendici A e B del decreto 76, a nostro giudizio, integrano l'autonomia delle Commissioni con importanti elementi di responsabilità, che gli esiti non precisamente ottimali di taluni concorsi del recente passato giustificano ampiamente>> (doc. 17).

In termini pressoché analoghi si è espresso anche il Ministero, con la nota circolare n. 754 del 11.01.2013, allorché, pur con qualche forzatura, ha precisato che:

<<Il superamento degli indicatori numerici specifici non è fattore di per sé sufficiente ai fini del conseguimento dell'abilitazione. Di norma, infatti, l'abilitazione deve essere attribuita dalle commissioni esclusivamente ai candidati che abbiano soddisfatto entrambe le condizioni (giudizio di merito e superamento degli indicatori di impatto della produzione scientifica). Tuttavia, come previsto dall'art. 6, comma 5, le commissioni possono discostarsi da tale regola generale. Ciò significa che le commissioni possono non attribuire l'abilitazione a candidati che superano le mediane prescritte per il settore di appartenenza ma con un giudizio di merito negativo della commissione, ovvero possono attribuire l'abilitazione a candidati che, pur non avendo superato le mediane prescritte, siano valutati dalla commissione con un giudizio di merito estremamente positivo. Resta fermo che ogni decisione della commissione, relativamente a quanto precede, dovrà essere rigorosamente motivato, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del citato decreto, e nell'ambito delle procedure di cui all'art. 3, comma 3, del medesimo decreto, sia in sede di predeterminazione dei criteri che di giudizio finale>> (doc. 18).

Il valore delle mediane deriva anche dalla circostanza che in virtù delle stesse sono stati sorteggiati i medesimi commissari, sicché, a prescindere dalla necessità di una compiuta motivazione delle ragioni per cui intendono discostarsene, viene inevitabile in mente il seguente quesito posto dai primi commentatori della riforma (P. Pascucci, in *Abilitazione scientifica per i professori universitari*, a cura di F. Carinci e M. Brollo, Milano, 2013, pag. 69): *<<se la sentiranno i commissari di discostarsi dal valore delle mediane,*

dovendo motivare una simile scelta, non solo preventivamente ma anche in modo particolarmente adeguato? E, soprattutto, davvero sconfesseranno quell'indicatore grazie al quale siedono in commissione?>>.

In altri termini, l'allegato B del D.M. n. 76/2012, nel disciplinare la formazione e l'attribuzione delle mediane, pur non assegnando ad esse un valore assoluto ai fini della valutazione, ne prevede necessariamente un'adeguata considerazione e ne impedisce, salvo a voler sostenere che la disposizione relativa non abbia alcuna concreta rilevanza, la totale pretermissione.

Ne deriva che, come evidenziato e come inevitabilmente precisato anche nella circolare ministeriale dell'11.01.2013, laddove la commissione, in nome di diverse valutazioni di merito riguardo alla "qualità" dei titoli e delle pubblicazioni del candidato, voglia prescindere dalle risultanze delle mediane, la relativa decisione deve essere rigorosamente motivata (doc. 18).

Nel caso del ricorrente, vi è la totale assenza di qualunque indicazione delle ragioni per le quali il giudizio reso si discosta dalle risultanze delle mediane medesime.

E' di tutta evidenza che la commissione ha completamente ignorato il peso delle mediane per potere operare nella più assoluta discrezionalità, come risulta dalla circostanza che non emerge alcun approfondito giudizio di merito negativo rigorosamente motivato nei confronti di coloro che non hanno conseguito l'abilitazione pur avendo superato almeno una delle mediane, ed in specie del ricorrente.

2.2.) Oltre al profilo di illegittimità sopra descritto, la motivazione della valutazione negativa del ricorrente ai fini dell'abilitazione si appalesa in ogni caso insufficiente, erronea, illogica e contraddittoria.

Gli errori di valutazione attengono anzitutto alla modalità seguita dalla commissione nella formulazione del giudizio ed alla tecnica di redazione della motivazione che, con riferimento al ricorrente, si rivela palesemente discriminatoria e contraddittoria.

La scelta di negare l'abilitazione si è tradotta, in questo caso, nella mancata

considerazione di una serie di elementi, requisiti di merito cui si collega un giudizio sulla produzione scientifica palesemente errato e contraddittorio. Il giudizio negativo non evidenzia adeguatamente i meriti dell'odierno ricorrente, ma attesta in modo spicciolo ed erroneo alcuni indici di valutazione negativa, oltre a contenere numerose omissioni ed errori.

E' perciò violato l'art. 16, L. n. 240/2010, che ha prescritto *"l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli delle pubblicazioni scientifiche [...] ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro"*. Analogamente l'art. 3 del D.M. 76/2012, che con riferimento al titolo di professore ordinario ed associato, ha stabilito che: *"la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate"*. Il successivo art. 5, D.M. n. 76/2012, in relazione ai criteri di valutazione per l'abilitazione al ruolo di professore di seconda fascia, ha poi previsto che: *"la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è volta ad accertare la maturità scientifica dei candidati, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e della originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca"*.

Orbene, con riferimento al ricorrente, la commissione non solo ha disatteso tutti i criteri e i parametri innanzi riportati e quelli dalla stessa prescelti, ma ha altresì fornito una motivazione scarna, ambigua, illogica e contraddittoria per giustificare la decisione di non abilitarla alle funzioni di professore universitario di seconda fascia.

Anzitutto, il componente De Faria Costa Josè dapprima, con riferimento alla monografia sui reati della stessa indole ritiene che il contributo sia *“chiaramente strutturato”*, ma poi contraddittoriamente, lo considera di livello *“accettabile”*.

Il Commissario prof. Pavarini ritiene *“buono”* il contributo sui delitti di violenza e minaccia (in contrasto con gli altri componenti che invece lo hanno giudicato *“accettabile”*), ma tale disparità di vedute non traspare poi nel giudizio collegiale.

Ancora, il commissario Prof. Adelmo Manna ritiene che l'autore si occupi “*della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 622 c.p. inquadrato nell’ambito dei delitti contro il patrimonio*” laddove il candidato si occupa soltanto della previsione di cui all’art. 632 c.p. (sic!).

Inoltre, tutti i giudizi individuali dei singoli commissari, pur riconoscendo pienamente le doti di diligenza, precisione e completezza del candidato nella ricerca, sottolineano la mancanza nella produzione scientifica di spunti innovativi e propositivi, definendo la stessa come “accettabile”, tranne il commissario Pavarini.

Dimenticano così ad esempio che nella monografia concernente il delitto di deviazione di acque, previsto dall’art. 632 c.p., viene data una lettura della fattispecie costituzionalmente orientata nel senso che la norma in questione non salvaguarda soltanto il patrimonio, secondo una concezione tradizionale, ma tutela anche l’equilibrio idrico e dell’ecosistema, alla quale accede anche un interesse “di polizia” per essere detta fattispecie considerata come circostanza aggravante dal c.d. codice antimafia.

Nella monografia sui “*reati della stessa indole e delitti della stessa specie*” si propone una rilettura dell’art. 101 c.p. in sintonia con le modifiche apportate soprattutto nei primi anni del 2000 agli istituti di riferimento come la recidiva e la prescrizione e si auspica una riformulazione delle norme contenute nel codice di procedura penale ove si fa riferimento ai “delitti della stessa specie” in modo da dar corpo ad una terminologia univoca che non si presti all’arbitrio dell’interprete soprattutto in un settore dell’ordinamento processuale che coinvolge la libertà personale.

Oltre a ciò le pubblicazioni presentate sono intrise di rilievi critici agli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza di legittimità.

Ne consegue che appare incomprensibile il giudizio della Commissione a tenore della quale i lavori del candidato avrebbero un mero “*impianto di carattere esegetico*” e non sarebbero innovativi. Delle due l’una: o i suoi componenti non hanno letto le pubblicazioni (il che appare verosimile atteso che i commissari in un breve arco temporale avrebbero dovuto valutare circa 1368 pubblicazioni, tra le quali monografie

aggirantesi tra le 200 e le 800 pagine ciascuna, e ciò solo per la seconda fascia), oppure avevano preventivamente deciso che il ricorrente non dovesse essere ammesso, con evidente abuso e sviamento di potere.

E' mancata dunque la valutazione del *curriculum* del ricorrente che è stato continuativamente dal 2000 a tutt'oggi professore a contratto presso università italiane; è mancata la valutazione della ponderosa produzione scientifica, costante e continuativa dal 1995 ad oggi, consistente in oltre 70 contributi tra cui due monografie. E' mancata qualunque considerazione circa la varietà tematica della sua produzione scientifica (avendo il ricorrente realizzato contributi di teoria generale del reato, ed affrontato anche tematiche afferenti al diritto penale dell'economia, al diritto penale dell'ambiente, ed alla parte speciale del diritto penale, e al diritto penale dell'informatica). E' mancata la valutazione circa la collocazione delle opere presso editori e collane di prestigio, oppure presso riviste di riconosciuto rilievo nazionale o internazionale. E' mancato il vaglio dell'ulteriore parametro assolutamente prevalente del numero e tipo delle pubblicazioni presentate e la distribuzione di esse sotto il profilo temporale, oltre al "*rispetto all'impatto delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale*". Non ha ritenuto rilevante il superamento da parte del candidato delle mediane.

Non ha attribuito, come si è detto, rilevanza innovativa alla produzione del candidato.

Non sembra necessario aggiungere altro a dimostrazione della grave illegittimità della condotta della commissione che si è piegata, come è evidente, proprio a quelle dinamiche che la nuova normativa voleva impedire.

^ ^ ^ ^ ^

Motivo terzo: *Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. n. 241 del 07.08.1990. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione. Violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta e sviamento.*

La commissione, nel formulare i giudizi sulle pubblicazioni presentate dal

ricorrente ai fini della selezione *de qua*, ha operato in maniera superficiale, incorrendo così nel vizio di eccesso di potere, posto che risulta materialmente impossibile che i commissari abbiano potuto visionare tutte le pubblicazioni poste alla loro attenzione nell'esiguo tempo dedicato ai lavori.

Al riguardo è doveroso precisare che i risultati a cui è giunta la commissione insediatasi in data 30.05.2013, evidenziano in modo chiaro ed oggettivo il mancato rispetto del più elementare principio di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa, tale da produrre effetti addirittura sconcertanti sul piano dell'applicazione e del rispetto del diritto, per quanto concerne le valutazioni di seconda fascia.

L'esame dei verbali della commissione (solo n. 5 complessivi per la procedura di valutazione della seconda fascia) attesta, infatti, che:

- in data 30 maggio 2013 la commissione si è riunita per fissare i criteri di valutazione (doc. 2);
- in data 29 luglio 2013 veniva sostituito un commissario e la commissione iniziava ad esaminare i candidati all'abilitazione alla I fascia;
- in data 5 novembre 2013 la commissione si è riunita per rendere i giudizi individuali e complessivi sui 114 candidati per la procedura di abilitazione di II fascia (doc. 3);
- in data 28 novembre 2013 la commissione ha concluso i lavori (doc. 4);
- in data 29 novembre 2013 la commissione ha redatto la relazione finale (doc. 5);
- in data 30 dicembre 2013 la commissione ha corretto gli errori materiali (doc. 6).

Tanto dichiarato e attestato dalla commissione nei propri verbali (aventi valore di atti pubblici), si ritiene materialmente e fisicamente impossibile che ciascun commissario nell'esiguo arco temporale decorrente tra il 29 luglio 2013 e il 4 novembre 2013 (n. 100 giorni complessivi, ferie estive, weekend e festività comprese) - abbia potuto anche solo semplicemente sfogliare l'intera produzione scientifica di n. 155 candidati (n. 114 per la seconda fascia, e n. 41 per la prima fascia per un totale di oltre n. 1860 pubblicazioni).

Ancor più impossibile è che ciascun commissario abbia potuto - in tale minimo

arco temporale - elaborare ragionevolmente e serenamente il proprio giudizio sulla valutazione analitica dei titoli posseduti e delle pubblicazioni scientifiche prodotte, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte.

La lettura dei brevi verbali concernenti la valutazione dei singoli commissari evidenzia oggettivamente l'assenza assoluta di qualsivoglia indicazione sul tempo, sulle modalità e sui criteri di tale singola valutazione, e ciò rivelando una condotta manifestamente illegittima da parte della commissione.

Occorre in proposito evidenziare, altresì, che la giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato, all'atto della correzione delle singole prove dei concorsi pubblici, ritiene addirittura che anche il tempo di quattro minuti utilizzato per la correzione di un singolo elaborato "*pare eccessivamente ridotto, ed è tale da ingenerare dubbi sul fatto che la lettura della prova scritta sia stata fatta in modo da non suscitare perplessità sul giudizio di non sufficienza espresso*" (così Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 3669/2006; cfr., inoltre, Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 2421/2005). Se tali sono state le premesse, i lavori della citata commissione hanno prodotto risultati ancor più disarmanti, come tali palesemente censurabili, sia sotto il profilo della violazione di legge che dell'eccesso di potere.

E' evidente che la commissione non ha analizzato con la dovuta accuratezza tutta la produzione scientifica presentata dal ricorrente nella procedura *de qua*, incorrendo così palesemente nel vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria. Non si evince invero dai verbali, né tanto meno dai giudizi, la data e le modalità di valutazione utilizzate per visionare il curriculum e le pubblicazioni del ricorrente, in violazione anche del principio di trasparenza che deve caratterizzare ogni fase dell'azione amministrativa in una procedura abilitativa.

^ ^ ^ ^ ^

Motivo quarto: *Violazione dell'art. 6, comma 8, del DPR 14 settembre 2011, n.*

222

Ai sensi dell'art. 6, comma 8, del DPR 14 settembre 2011, n. 222 (Regolamento

concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240) *"E' fatto divieto che di ciascuna commissione faccia parte più di un commissario in servizio presso la medesima università"*.

Al momento del sorteggio suppletivo, resosi necessario per le dimissioni del Prof. Tullio Padovani, erano già membri sorteggiati della Commissione il Prof. Adelmo Manna (Universita' degli Studi di Foggia), il Prof. Massimo Pavarini (Universita' degli Studi di Bologna) e il Prof. Mauro Ronco (Universita' degli Studi di Padova). Di conseguenza, non avrebbero potuto in alcun modo far parte della Commissione altri docenti delle Università di Foggia, Bologna e Padova.

Tuttavia, nel decreto direttoriale del 20 marzo 2013 recante la lista degli aspiranti commissari per il sorteggio suppletivo del settore concorsuale 12/G1 - diritto penale (ai sensi dell'art. 5, comma 6, e dell'art. 8, comma 3, DD n. 181 del 2012), erroneamente sono stati inseriti anche alcuni Professori che, in quanto appartenenti ai predetti Atenei, non avrebbero in alcun modo potuto entrare a far parte della Commissione stante il divieto di cui all'art 6 comma 8 del DPR n. 222/2011 (**doc. 23**).

Nel caso in esame, non erano abilitati a rientrare nella lista predisposta per il sorteggio suppletivo - al pari dei commissari Ronco, Manna e Pavarini, già sorteggiati, e del commissario Padovani dimissionario - i Professori Enrico Maria Ambrosetti (Universita' degli Studi di Padova), Ombretta di Giovine (Universita' di Foggia); Gaetano Insolera (Universita' degli Studi di Bologna); Nicola Mazzacuva (Universita' degli Studi di Bologna); Filippo Sgubbi (Universita' degli Studi di Bologna); Luigi Stortoni (Universita' degli Studi di Bologna).

Alla luce della sequenza numerica sorteggiata il giorno 22 marzo 2013 (primo numero 31), eliminando i professori Ambrosetti, Di Giovine, Insolera e Mazzacuva (tutti posizionati prima del Prof. Enzo Musco), il candidato sorteggiato sarebbe stato il Prof. Carlo Piergallini e non il Prof. Enzo Musco. La violazione di legge di cui sopra, pertanto, ha determinato un vizio di composizione della commissione giudicatrice.

^ ^ ^ ^ ^

Motivo quinto: *Violazione e falsa applicazione dell'art. 16, comma 3, lett. d) ed e) della L. n. 240/2010, nonché dell'art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 222/2011. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 6, del D.D. n. 222 del 20.07.2012 (bando di concorso) e dell'art. 1, comma 394, della l. n. 228/2012 (c.d. legge di stabilità). Eccesso di potere per difetto dei presupposti e sviamento.*

Gli atti conclusivi e/o di approvazione della procedura concorsuale di cui trattasi sono palesemente illegittimi in quanto adottati oltre il termine perentorio previsto dalla legge per la conclusione dei lavori da parte delle commissioni giudicatrici.

Invero, l'art. 16, comma 3, lett. d) ed e) della L. n. 240/2010, dopo aver prescritto l'indizione obbligatoria, con frequenza annuale inderogabile, delle procedure per l'abilitazione, ha precisato che <<*i termini (...) e l'individuazione di modalità informatiche, idonee a consentire la conclusione delle stesse entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande*>>. L'art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 222/2011 ha statuito che <<*le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro cinque mesi dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. Se i lavori non sono conclusi nel termine di cui al primo periodo, il competente Direttore generale del Ministero assegna un termine non superiore a sessanta giorni per la conclusione degli stessi. Decorso anche tale termine, il Direttore generale avvia la procedura di sostituzione della commissione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con oneri a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, con le modalità di cui all'articolo 7 e fermi restando gli atti compiuti ai sensi dell'articolo 6, assegnando un termine non superiore a tre mesi per la conclusione dei lavori*>>.

Infine, anche l'art. 4, comma 6, del Bando (D.D. n. 222 del 20.07.2012) ha previsto espressamente che <<*Le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro cinque mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, cui si aggiungono i sessanta giorni previsti dall'articolo 8, comma 6, secondo periodo, del DPR n. 222 del 2011. Decorso tale termine, è avviata la procedura di sostituzione della commissione, con le modalità di cui all'articolo 7 del DPR n. 222 del 2011 e fermi restando gli atti compiuti ai sensi*

dell'articolo 6 del medesimo DPR, con l'assegnazione alla nuova commissione di un termine non superiore a tre mesi per la conclusione dei lavori (..) >>.

Di talché, lo spirare del termine previsto dalle suindicate disposizioni avrebbe dovuto comportare la decadenza della commissione e la sostituzione dei membri della stessa.

Ciò premesso, il bando approvato con decreto direttoriale n. 222 del 20.07.2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27.07.2012 per cui la procedura sarebbe dovuta terminare il 27.12.2012 (**doc. 22**).

Invece, il 9.1.2013 i termini per la conclusione dei lavori delle commissioni sono stati definiti con D.D. n. 47. Il successivo 25.02.2013 i termini per la conclusione dei lavori delle commissioni sono stati ridefiniti con D.D. n. 343.

Il 22.04.2013 vi è stata un'ulteriore rideterminazione dei suddetti termini con D.D. n. 732.

In data 19.06.2013 il MIUR ha proceduto nuovamente alla rideterminazione dei termini per la conclusione dei lavori con D.D. n. 1159. Il 28.06.2013 è stata pubblicata un'altra proroga dei termini per la conclusione dei lavori con D.D. n. 1263.

La rideterminazione dei termini è stata nuovamente stabilita il 20.09.2013 con D.D. n. 1718 e il 30.09.2013 con D.D. n. 1767.

E' pur vero che la L. n. 228/2012 (c.d. legge di stabilità) ha previsto all'art. 1 che il termine per la conclusione dei lavori di ciascuna commissione avrebbe potuto essere prorogato con decreto direttoriale del MUIR sino al termine massimo del 30.06.2013. Tuttavia, ai sensi del comma 394 del citato art. 1, un' "ulteriore proroga fino al 31 dicembre del termine del 30.06.2013" sarebbe stata possibile solo con un "decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze".

Di conseguenza, sono illegittime e/o nulle tutte le proroghe successive al 30.06.2013 non disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'Economia, onde la radicale nullità degli atti della commissione successivi alla data indicata.

Peraltro, tali proroghe sono illegittime anche perché adottate successivamente allo spirare del termine oggetto della proroga stessa. Infatti, costituisce principio pacifico, avvalorato da consolidata giurisprudenza, che una volta spirato il termine di conclusione del procedimento lo stesso non può essere oggetto di proroga, bensì può essere soltanto oggetto di rinnovo.

Da ciò consegue l'ulteriore illegittimità dei provvedimenti qui impugnati.

ISTANZA CAUTELARE

Sussistono entrambi i presupposti di legge (*fumus boni juris* e *periculum in mora*) per confidare nell'accoglimento della domanda cautelare ritenuta più idonea a preservare e tutelare la sfera giuridico - patrimoniale del ricorrente. Il *fumus boni juris* emerge chiaramente dai motivi di gravame sopra esposti.

Il *periculum in mora* deriva dalla circostanza, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 222/2011, che il mancato conseguimento dell'abilitazione precluderebbe al ricorrente la partecipazione alle procedure di abilitazione indette nel biennio successivo per il medesimo settore concorsuale della stessa fascia.

L'illegittimo procedimento seguito nella valutazione trascende quindi dallo stretto ambito del giudizio di non abilitazione e si riverbera anche come preclusione a partecipare alle ulteriori tornate, non quale sua conseguenza fisiologica di legge derivante dal mancato conseguimento dell'abilitazione, bensì in virtù dell'applicazione di criteri e parametri erronei ai fini della valutazione.

Segnatamente, per quanto riguarda il ricorrente, si sottolinea che la mancata sospensione degli effetti del provvedimento gravato causerebbe allo stesso un ulteriore gravissimo ed insanabile pregiudizio, tale da condizionare irrimediabilmente la sua carriera universitaria, alla quale egli ha iniziato a lavorare numerosi anni orsono.

Si consideri che presso l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, presso la quale il ricorrente insegna quale professore a contratto dal 2000, le cattedre di diritto penale risultano assegnate per supplenza in attesa di procedere alla chiamata degli abilitati.

Quindi, nell'ipotesi di mancata adozione dell'invocato provvedimento cautelare, il protrarsi dell'effetto ostativo seguente alla mancata abilitazione, inibirebbe al ricorrente la possibilità di essere chiamato ad occupare uno dei posti vacanti per il diritto penale presso la citata università, vanificando forse definitivamente, in spregio all'attività scientifica e accademica posta in essere per numerosi anni, la sua progressione all'interno della citata Università.

Al pregiudizio può ovviarsi, in via propulsiva, mediante il riesame della valutazione effettuata in relazione al profilo scientifico del ricorrente e la conseguente declaratoria di abilitazione, secondo i criteri di legge e le indicazioni che vorrà fornire codesto Ecc.mo Giudice in accoglimento dei sopra esposti rilievi sui profili scientifici del ricorrente, rimettendo il giudizio ad altra commissione, in sostituzione di quella scaduta e divenuta irregolare per la mancata osservanza dei termini di legge per il compimento dei lavori.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito:

- in sede cautelare: sospendere, ai sensi dell'art. 55 c.p.a., gli effetti della mancata abilitazione del ricorrente, ovvero concedere la misura cautelare collegiale che appare, secondo le circostanze, più idonea;

- nel merito e in via principale: accogliere integralmente il ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati perché gravemente illegittimi con il conseguente accertamento del diritto/interesse al riconoscimento dell'abilitazione scientifica nazionale al ricorrente a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 12/G1 – Diritto Penale;

in via subordinata: nella denegata ipotesi che il Collegio non ritenga di riconoscere direttamente l'abilitazione, disporre la nuova valutazione dei titoli del ricorrente da parte di nuova commissione.

Con vittoria di spese ed onorari del giudizio, compresa la restituzione della somma dovuta per il contributo unificato come per legge.

Si depositano, come da separato indice, i documenti indicati in corso di narrativa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e s.m.i., si dichiara che il contributo unificato per la presente controversia è pari ad euro 325,00.

Roma, 6 marzo 2014

(avv. Bruno Taverniti)

Procura alle liti: Io sottoscritto dr. Francesco Mazza delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, l'avv. Bruno Taverniti, conferendogli ogni potere di legge, incluso quello di proporre motivi aggiunti. Eleggo domicilio presso lo studio del medesimo in Roma, via Sesto Rufo n. 23. Ai sensi di legge, dopo aver ricevuto ogni più ampia informativa, autorizzo il citato difensore al trattamento dei dati personali.

Dr. Francesco Mazza

E' autentica

Bruno Taverniti

Si notifici a:

1. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t., dom.to *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma (00186), via dei Portoghesi n. 12;

2. COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/G1 PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA, nella persona del suo Presidente p.t. prof. Enzo Musco, dom.to *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma (00186), via dei Portoghesi n. 12;

3. ANVUR - AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA, in persona del suo legale rappresentante p.t., dom.to *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma (00186), Via Portoghesi n. 12;

4. dr.ssa Chantal Meloni, domiciliata presso l'Università degli Studi di Milano, Edificio 11020, via Festa del Perdono n. 3 (c.a.p. 20122);

5. avv. Federico Consulich, con studio in Milano (20123), Via Boccaccio, 15/A;